

Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato audizione ISPRA - 16 gennaio 2024

Legge di delegazione europea 2022-2023 (ddl 969)

Il sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione Europea (EU ETS) è uno dei più grandi mercati del carbonio al mondo e lo strumento fondamentale dell'Unione Europea per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. L'adozione ad aprile 2023 delle Direttive 958/2023 e 959/2023 ha significativamente riformato il sistema, stabilendo obiettivi di riduzione delle emissioni più ambiziosi, includendo il trasporto marittimo tra i settori interessati e prevedendo un sistema distinto (ETS 2) per gli edifici, il trasporto stradale e i combustibili per altri settori. Le quote di emissione allocate a titolo gratuito andranno riducendosi e, parallelamente, verrà introdotto un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) per evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La riforma prevede, inoltre, maggiori finanziamenti per decarbonizzare i diversi settori ETS (Fondo per la modernizzazione e Fondo per l'Innovazione) e un Fondo sociale per il clima costituito con una parte dei proventi delle quote allocate mediante asta.

Al fine di garantire l'accurata contabilità di tutte le quote rilasciate nell'ambito dell'EU ETS, la Commissione Europea ha sviluppato il **Registro dell'Unione**, una banca dati online suddivisa in sezioni amministrative dai diversi Stati Membri che tiene traccia della proprietà delle quote detenute in conti elettronici e del loro trasferimento tra i diversi conti, proprio come un istituto bancario tiene traccia di tutti i suoi clienti e del loro denaro. I titolari dei conti nel Registro dell'Unione sono persone fisiche o giuridiche che partecipano al sistema di scambio per adempiere ai propri obblighi di comunicazione e compensazione delle emissioni di gas serra (conformità degli impianti industriali, degli operatori aerei, degli operatori marittimi e delle entità regolamentate) o per effettuare operazioni di *trading* nel mercato delle quote di emissione.

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 47/2020, svolge le funzioni di **amministratore della sezione italiana** del Registro dell'Unione, assicurando il mantenimento e la gestione di tutti i conti degli operatori

amministrati dall'Italia e di quei soggetti che chiedono di partecipare al sistema su base volontaria. I termini per l'apertura dei conti, l'aggiornamento delle informazioni ad essi associate, l'operatività e l'assistenza, sono stabiliti nel Regolamento (UE) n. 2019/1122, in base al quale l'amministratore nazionale richiede ai titolari dei conti l'invio di informazioni e documentazione a supporto delle specifiche richieste e garantisce agli utenti il supporto tecnico e informativo per l'espletamento delle operazioni all'interno del Registro.

ISPRA ritiene condivisibili i principi e i criteri direttivi individuati all'**Articolo 12** del Disegno di legge n. 969 e intende sottolineare l'importanza di rafforzare la struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente (**punto a**), tuttavia, non può non evidenziare la necessità che siano garantite risorse adeguate anche ai soggetti (tra cui ISPRA) che supportano l'attività del Comitato, in ragione dell'incremento considerevole del numero di soggetti che entreranno nel sistema e dovranno essere gestiti.

ISPRA auspica, inoltre, che il coordinamento e l'integrazione delle nuove procedure con il sistema informatizzato già esistente nel Portale ETS (**punto c**) includa anche l'organizzazione del flusso documentale e informativo tra l'autorità competente e l'amministratore nazionale. Si condivide in ultimo l'opportunità di assegnare al MASE, inserendo anche i soggetti (tra cui ISPRA) che supportano le attività del Comitato, i proventi derivanti dalle sanzioni (**punto e**) anche in considerazione della fondamentale importanza di condurre attività ispettive al fine favorire il miglioramento delle istruttorie.